

ALLEGATO A) ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DC/PRO/2026/39

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845 APPROVATO CON DELIBERA PG.N. 146397/2021"

ART. 1

(modifiche all'art. 1)

All'articolo 1 comma 6 vengono apportate le seguenti modifiche:

Articolo 1 - Disposizioni comuni

6. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei seguenti Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione :

- Regolamento dei mercati e delle fiere approvato con delibera consiliare PG 81156/2011 e ss.mm.ii;
- Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli approvato con delibera consiliare PG 58564/2009 **695696/2022** e ss.mm.ii **e Allegato denominato "Aree per lo svolgimento dei mercati di vendita diretti di prodotti agricoli" approvato con delibera di Giunta Pg. 745575/2022;**
- Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione approvato con delibera consiliare PG 532117/2018 e ss.mm.ii;
- Regolamento passi carrabili **(proposta deliberazione DC/PRO/2026/38) approvato con delibera consiliare PG 284002/2012 e ss.mm.ii;**
- Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari approvato con delibera consiliare PG 161731/1998 e ss.mm.ii, limitatamente al rilascio delle autorizzazioni elencate all'art. 10 comma 3 del presente regolamento;
- Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile **approvato con delibera consiliare Pg. 203427/2021 e ss.mm.ii.**

ART. 2

(modifica all'art. 14)

All'art. 14 viene eliminato il comma 2

Articolo 14 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 20, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

~~2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.~~

ART. 3

(modifica all'art.20)

All'art. 20 viene eliminato il comma 5

Articolo 20 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

~~5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.~~

ART.4

(modifica all'art.27)

All'art. 27 viene introdotto il comma 7 bis

Articolo 27 - Maggiorazioni, indennità sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile del canone notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa per un importo pari a:

a) 25 % del canone omesso, anche solo parzialmente;

b) 12,50 % del canone tardivamente versato.

2. Sono altresì versati gli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione PG n. 285815/2024 e successive modifiche.

3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente può regolarizzare la situazione pagando, oltre al canone comunque dovuto e agli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione PG n. 285815/2024 e successive modifiche, la sanzione ridotta, calcolata sul canone, pari a:

- 0,08 % giornaliero per i primi 15 giorni di ritardo;
- 1,25 % dal 16° al 30° giorno di ritardo;
- 1,39 % dal 31° al 90° giorno di ritardo;
- 3,13 % se il pagamento avviene dopo il 90° giorno ma entro un anno;
- 3,57 % se il pagamento avviene oltre l'anno.

4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari di cui all'art. 20 si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento in caso di forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva e un'indennità pari al canone maggiorato del 25 per cento in caso di forme di pubblicità risultanti non conformi alle condizioni stabilite all'autorizzazione.

5. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari di cui all'art. 20, si applica la sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 4 in caso di forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva e la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 4 in caso di forme di pubblicità risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'esposizione pubblicitaria abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di autorizzazione o con la presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 10 e 12.

7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7 bis. Le sanzioni di cui al comma 5, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono ridotte ad un terzo se il soggetto passivo non propone ricorso contro l'avviso di accertamento esecutivo di cui al comma precedente, provvedendo a pagare - entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo - le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di questa possibilità di riduzione viene reso edotto il soggetto passivo nell'atto.

8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la concessione di rateizzazioni approvato con delibera consiliare OdG 123/2012 e ss.mm.ii.

Art. 5

(modifica all'art.46)

All'art. 46 comma 2 vengono apportate le seguenti modifiche:

Articolo 46 - Occupazioni con passi carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza e profondità di un metro convenzionale. Nel caso di passi carrabili a raso questa viene computata come ampiezza dello stesso varco carrabile misurata sul confine della proprietà privata, per la profondità di un metro convenzionale. Nei casi di passi carrabili di tipo leggero o pesante, la larghezza da considerare sarà la distanza tra i voltatesta (voltatesta compresi).

~~2. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere la revoca con apposita domanda al Settore mobilità sostenibile e Infrastrutture. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a cura e spese del titolare stesso.~~

Il rilascio, le modifiche, le eventuali ipotesi di cessazione del titolo autorizzativo sono disciplinate dall'art.11 del vigente Regolamento Passi Carrabili.

3. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente) solo nei casi previsti dall'apposito regolamento comunale. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Queste zebrature così definite vengono assoggettate al pagamento di un canone che si somma a quello del passo carrabile definito al comma 1. Ai fini del dimensionamento necessario al calcolo del canone, per quanto attiene alle zebrature, si considerano le stesse con una profondità standard pari ad un metro per tutto il loro sviluppo lineare, ivi comprese le zebrature eventualmente realizzate sul lato stradale opposto al passo carrabile. La sosta sulle zebrature non comporta comunque la rimozione del veicolo.

Art. 6

(modifica all'art 69)

All'art. 69 comma 1 lett. k) e u) vengono apportate le seguenti modifiche e al comma 4 viene introdotta la lettera g).

Articolo 69 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, Città Metropolitana, province, comuni e loro consorzi e società in house, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/1986 (post riforma), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni per iniziative realizzate in collaborazione con il Comune di Bologna, per finalità di interesse generale:

- da soggetti individuati a seguito di bandi o avvisi pubblici, quando l'esenzione dal canone sia espressamente contemplata fra le forme di sostegno indicate nell'avviso;

- ovvero per attività prive di carattere commerciale previste da patti di collaborazione, qualora tale beneficio sia stato richiesto con la presentazione della relativa proposta e riconosciuto nel patto stesso;

c) le attività senza rilevanza commerciale patrocinate e/o convenzionate con il Comune di Bologna;

d) le occupazioni che non prevedono la cessione di beni e/o ingresso o servizi a pagamento né attività di carattere promo-commerciale nell'ambito delle seguenti tipologie di iniziative:

I. Abrogato.

II. iniziative o campagne di rilievo nazionale patrocinate da Amministrazioni pubbliche o pubblicizzate/trasmesse attraverso canali di comunicazione a diffusione nazionale;

III. iniziative politiche, sindacali, sportive religiose o celebrative di ricorrenze civili, anche a rilevanza locale;

IV. iniziative organizzate dagli enti del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale previsto dal Codice del Terzo Settore o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell'anagrafe Onlus a norma del D.L. 460/97;

e) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

f) le occupazioni con veicoli adibiti al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

g) le parti comuni dei mercati coperti purché non siano effettivamente occupate;

h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

i) le occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore purché non comportino lavori di scavo, manomissione del manto stradale o apertura botole;

j) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare

spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e di durata non superiore a 24 ore (compreso allestimento e sgombero);

k) **le** occupazioni per operazioni di manutenzione e pulizia dei portici e in generale delle aree private ad uso pubblico soggette alla fruizione collettiva, se effettuate con modalità e tempi (oggetto della comunicazione di cui all'art.42 comma 1 di questo regolamento) congruenti e tali da minimizzare la sottrazione dell'area all'uso pubblico; sono altresì esenti le occupazioni effettuate per la ristrutturazione/riqualificazione del portico del santuario di San Luca -nel tratto dal Meloncello fino al Santuario- nell'ambito della candidatura UNESCO;

l) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde di durata non superiore alle 6 ore, ad eccezione delle occupazioni che comportano l'emissione di ordinanze di traffico complesse (ad esempio la chiusura di una strada);

m) le occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.);

n) le occupazioni della durata massima di 24 ore non consecutive effettuate per la raccolta di firme, per vendite di beneficenza e raccolta fondi, per attività di propaganda e promozionali (ad esclusione della promozione con finalità commerciale);

o) Abrogato.

p) le occupazioni consistenti nella posa o installazione di manufatti anti-intrusione e/o anti-sfondamento sulla base di regolare concessione e nel rispetto di quanto al riguardo concordato con il Comune;

q) le occupazioni effettuate per piccoli lavori manutentivi di durata non superiore alle 6 ore, ad eccezione delle occupazioni che comportano scavi e/o manomissione del manto stradale, apertura botole o l'emissione di ordinanze di traffico complesse (ad esempio la chiusura di una strada);

r) le occupazione per lavori effettuati da privati in costanza di installazione o manutenzione di sistemi di videosorveglianza in aree individuate con il Comune tramite specifico accordo al fine di implementare il sistema integrato di sicurezza sul territorio;

s) l' occupazione costituita da un massimo di due fioriere, collocate ai lati o sul fronte di vetrine o degli ingressi di attività commerciali o professionali o di abitazioni purché di dimensioni non superiori a 0,50 mq. per ogni elemento;

t) le occupazioni effettuate da produzioni cinematografiche, televisive o musicali per la realizzazione di film, lungometraggi, mediometraggi, cortometraggi, video destinati alla distribuzione;

u) **e le** occupazioni consistenti nell'installazione di rastrelliere portabiciclette e altri dispositivi per la ciclabilità da parte di soggetti privati;

v) le occupazioni effettuate per l'esecuzione di opere di edilizia residenziale pubblica, ovvero per interventi su edifici di edilizia residenziale pubblica;

w) l'occupazione temporanea (lavori di installazione/posa in opera) e permanente, relativa a segnaletica e manufatti riferiti a circolazione e sosta stradale (segnaletica orizzontale e verticale, parcometri, pensiline, opere al servizio delle reti filoviarie);

x) l'occupazione costituita da passi carrabili, rampe e simili destinati a persone con disabilità, di cui all'art. 1 comma 833 lett. r) della Legge 160/2019;

y) le occupazioni effettuate per lavori che hanno come finalità la manutenzione, il risanamento, l'efficientamento idraulico dei corsi d'acqua e dei canali che costituiscono il sistema idraulico della città (fiume Reno, torrente Savena, torrente Lavino, Rio S. Luca, Rio del Meloncello, Torrente Ravone, Rio di Monte Scalvato, Torrente Aposa, Fossa Cavallina, Rio Griffone, Canale Navile, Savena Abbandonato, Canale di Reno, Canale delle Moline, Canaletta di Savena e Canaletta Ghisiliera, rete di scolo del Consorzio di Bonifica).

2. Sono esentati dal pagamento del canone le sale cinematografiche del centro storico e le monosale della periferia, secondo quanto concordato nella convenzione siglata tra Comune di Bologna ed A.N.E.C. in data 23/09/2008 per la tutela delle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia (convenzione rep.n.206395/2008, approvata con delibera della Giunta Comunale P.G. n.206623/08 del 02/09/2008).

3. Sono inoltre esenti da canone :

a) i consorzi di privati proprietari in caso di lavori di restauro della pavimentazione dei portici, come da deliberazione della Giunta Comunale PG N.153822/2007;

b) gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dei portici, se previsti da intese ed accordi tra Comune di Bologna ed Associazioni o Enti, per la durata massima di occupazione di 60 giorni.

4. Il canone non si applica:

a) alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;

b) alle occupazioni effettuate con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili;

alle occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o retrattili;

c) alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete;

e) ai cassonetti collocati su suolo pubblico dal Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nell'espletamento del relativo contratto di servizio;

f) alle rastrelliere portabiciclette e altri dispositivi per la ciclabilità collocati su suolo pubblico dal Gestore del servizio della sosta nell'esecuzione del relativo contratto;

g) alle occupazioni esclusivamente riferite alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a condizione che le medesime risultino dal titolo abilitativo. Tale esclusione spetta sia al sottoscrittore della convenzione e eventuali suoi aventi causa, sia alle relative imprese appaltatrici limitatamente alle superfici e alla durata degli interventi stabiliti in convenzione o nel cronoprogramma allegato al titolo.

Oltre tale termine il canone è dovuto.

Nell'eventualità che dette opere non superino il successivo collaudo, il concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale procederà al recupero del canone stesso a suo tempo non versato, previa comunicazione dell'ufficio tecnico competente.

5.L'atto di concessione deve obbligatoriamente indicare anche l'importo del canone esentato

ART. 7

(modifiche art. 75)

All'art. 75 viene introdotto il comma 7 bis e modificato il comma 8

Articolo 75 - Maggiorazioni - indennità - sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile del canone notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa per un importo pari a:

a) 25 % del canone omesso, anche solo parzialmente;

b) 12,50 % del canone tardivamente versato. 2. Sono altresì versati gli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione PG n. 285815/2024 e successive modifiche.

3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso accertamento esecutivo, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente può regolarizzare la situazione pagando, oltre al canone comunque dovuto e agli interessi previsti dal Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione PG n. 285815/2024 e successive modifiche, la sanzione ridotta, calcolata sul canone, pari a:

- 0,08 % giornaliero per i primi 15 giorni di ritardo;
- 1,25 % dal 16° al 30° giorno di ritardo;
- 1,39 % dal 31° al 90° giorno di ritardo;
- 3,13 % se il pagamento avviene dopo il 90° giorno ma entro un anno;
- 3,57 % se il pagamento avviene oltre l'anno.

4. Per le occupazioni abusive di cui all'art.45 comma 1 si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, mentre per le occupazioni abusive di cui all'art. 45 comma 2 si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 25 per cento.

5. Per le occupazioni abusive di cui all'art. 45 comma 1, si applica la sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell'indennità di cui al comma 4, mentre per le occupazioni abusive di cui all'art. 45 comma 2, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'indennità di cui al comma 4, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7 bis. Le sanzioni di cui al comma 5, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono ridotte ad un terzo se il soggetto passivo non propone ricorso contro l'avviso di accertamento esecutivo di cui al comma precedente, provvedendo a pagare - entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo - le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di questa possibilità di riduzione viene reso edotto il soggetto passivo nell'atto.

8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la concessione di rateizzazioni approvato con delibera consiliare OdG 123/2012 e ss.mm.ii.